



Concentrazioni, aspetti procedurali e giurisdizionali del controllo UE: la Commissione annuncia i risultati della valutazione e le misure di follow-up

Bruxelles, 26 marzo 2021

La Commissione europea ha pubblicato oggi un [documento di lavoro dei suoi servizi](#) che sintetizza i **risultati della valutazione degli aspetti procedurali e giurisdizionali del controllo delle concentrazioni svolto dall'UE**. Muovendo da questi risultati ha poi deciso di adottare una comunicazione contenente orientamenti sull'applicazione del meccanismo di rinvio tra gli Stati membri e la Commissione istituito dall'**articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni** e di avviare una **valutazione d'impatto** finalizzata a vagliare possibili strategie per **semplificare e rendere ancora più mirate le procedure di concentrazione**.

Margrethe **Vestager**, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: *"Le procedure UE in materia di concentrazioni funzionano bene, ma la valutazione ha individuato alcune aree in cui esistono margini di miglioramento. Diverse operazioni che coinvolgono imprese con un fatturato contenuto ma con un grande potenziale concorrenziale nel mercato interno sfuggono all'esame sia della Commissione, sia degli Stati membri. Se usato con maggiore frequenza, il meccanismo di rinvio previsto dall'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni può aiutare a individuare quelle che potrebbero avere un impatto significativo sulla concorrenza nel mercato interno. In parallelo stiamo anche valutando la possibilità di rivedere alcuni aspetti procedurali del controllo UE delle concentrazioni. A tal fine invitiamo i portatori di interessi a condividere le proprie opinioni su varie strategie per rendere più mirate e semplificare ulteriormente le procedure dell'UE."*

Risultati della valutazione degli aspetti procedurali e giurisdizionali del controllo UE delle concentrazioni

La valutazione, che si prefiggeva di analizzare determinati aspetti del controllo UE delle concentrazioni per comprendere il funzionamento delle norme in un contesto di mercato in evoluzione, si è concentrata in particolare su due elementi:

- efficacia delle soglie basate sul fatturato nell'individuare le concentrazioni che potrebbero avere un impatto significativo sulla concorrenza nel mercato interno;
- efficacia delle misure di semplificazione introdotte nel 2013.

Per orientare il processo di valutazione la Commissione ha organizzato una consultazione pubblica e svariati incontri con i portatori di interessi, condotto ricerche approfondite sulle modalità di trattamento e analizzato le proprie prassi di esecuzione. Ha anche preso in considerazione quanto emerso da un altro filone di lavoro incentrato sugli [effetti della digitalizzazione sulla politica di concorrenza](#) e ha monitorato da vicino l'introduzione e l'applicazione in alcuni Stati membri di soglie supplementari basate sul valore delle operazioni.

Con riferimento alle **soglie per l'attribuzione della competenza**, dalla valutazione risulta che le soglie basate sul fatturato, integrate dai meccanismi di rinvio, si sono finora dimostrate generalmente efficaci nell'individuare le operazioni significative nel mercato interno dell'UE. I recenti sviluppi del mercato hanno determinato un graduale aumento delle concentrazioni che coinvolgono imprese che svolgono un ruolo concorrenziale significativo nei mercati interessati, o che potrebbero svolgerlo, pur generando un fatturato modesto o inesistente al momento della concentrazione. Di conseguenza né la Commissione né, in alcuni casi, gli Stati membri hanno esaminato alcune operazioni che potrebbero incidere sulla concorrenza nel mercato interno: tra queste si annoverano nello specifico le concentrazioni che coinvolgono concorrenti ai primi passi e imprese innovative, soprattutto nel settore digitale, in quello farmaceutico, nelle biotecnologie e in alcuni settori industriali, ma non solo. Non è detto che esista sempre una correlazione sufficiente tra il valore di un'operazione, per quanto indicativo, e le potenziali ricadute sulla concorrenza. Incoraggiando e accettando più rinvii a norma dell'**articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni** – in particolare quando non sono raggiunte le soglie nazionali di controllo delle concentrazioni – si potrebbe pertanto offrire agli Stati membri e alla Commissione la flessibilità necessaria per occuparsi delle operazioni che meritano di essere esaminate a livello dell'UE, senza imporre obblighi di notifica a tutte le altre.

Per quanto riguarda le ***misure di semplificazione***, la valutazione indica che il [pacchetto di semplificazione del 2013](#) si è rivelato efficace, avendo permesso di aumentare il ricorso alla procedura semplificata nei casi non problematici e ridurre il dispendio di tempo e risorse che tanto la Commissione quanto le imprese devono dedicare all'esame delle concentrazioni, garantendo al contempo l'effettiva applicazione delle norme in materia. È comunque possibile semplificare ulteriormente le norme e renderle più mirate.

I risultati della valutazione degli aspetti procedurali e giurisdizionali del controllo UE delle concentrazioni sono riassunti in un [documento di lavoro dei servizi della Commissione](#).

Orientamenti sull'articolo 22

Alla luce delle conclusioni della valutazione la Commissione intende, in determinate circostanze, incoraggiare e accettare i rinvii se gli Stati membri che li chiedono non hanno competenza originaria sul caso ma risultano soddisfatti i criteri di cui all'articolo 22.

L'obiettivo degli [orientamenti sull'articolo 22](#) adottati oggi è semplificare e chiarire l'approccio della Commissione in materia e integrare gli orientamenti contenuti nella [comunicazione della Commissione sul rinvio](#).

Nello specifico gli orientamenti odierni descrivono le categorie di casi che potrebbero costituire oggetto di rinvio nelle situazioni in cui l'operazione non è soggetta a notifica a norma della legislazione dello Stato o degli Stati membri interessati. Sono inoltre illustrati i criteri di cui la Commissione può tenere conto nel decidere se accettare il rinvio.

Di norma si prestano al rinvio le operazioni che coinvolgono almeno una società il cui fatturato non rispecchia il potenziale concorrenziale effettivo o futuro: potrebbe essere il caso di una start-up o un nuovo operatore con un significativo potenziale competitivo, o ancora di un'impresa fortemente innovatrice. La casistica potrebbe includere anche una forza concorrenziale effettiva o potenziale significativa o una società che ha accesso ad attivi significativi sotto il profilo della concorrenza o fornisce prodotti o servizi che costituiscono fattori produttivi o componenti chiave per altre industrie.

Valutazione d'impatto della revisione delle norme procedurali

La Commissione si è impegnata a concentrare le proprie risorse sui casi rilevanti e, ove possibile, ridurre l'onere amministrativo senza intaccare l'efficacia dell'applicazione delle norme. Alla luce di questo impegno e degli esiti della valutazione, in data odierna ha anche avviato una [valutazione d'impatto](#) della revisione di determinati aspetti procedurali del controllo UE delle concentrazioni.

L'iniziativa vaglierà le opzioni strategiche percorribili per rendere ancor più mirate le procedure e semplificarle ulteriormente attraverso la revisione del [regolamento di esecuzione sulle concentrazioni](#) e della [comunicazione sulla procedura semplificata](#). Gli obiettivi sono i seguenti:

- individuare altri casi in cui è altamente improbabile che si verifichino problematiche sul piano della concorrenza e potrebbe quindi essere usata la procedura semplificata (fermo restando che l'obbligo di notifica della concentrazione si applica a prescindere dalla probabilità di ripercussioni sulla concorrenza);
- prevedere garanzie sufficienti affinché i casi che meritano un esame più dettagliato siano esclusi dalla procedura semplificata;
- assicurare una raccolta delle informazioni efficace, efficiente e proporzionata;
- sondare le possibilità di riduzione del tempo medio necessario per giungere a una decisione di autorizzazione nei casi non problematici;
- semplificare la procedura di notifica delle concentrazioni, anche avvalendosi di notifiche elettroniche.

Le valutazioni d'impatto servono ad appurare l'esistenza di lacune che richiedono un intervento a livello dell'UE e ad analizzare possibili opzioni e strumenti per colmarle. Come primo passo la Commissione ha avviato oggi una consultazione pubblica tesa a raccogliere ulteriori informazioni e osservazioni dei portatori di interessi. Invita quindi i portatori di interessi a esprimersi tramite il [sito web della Commissione dedicato alle consultazioni](#) entro il 18 giugno 2021.

Contesto

Il controllo UE delle concentrazioni mira a garantire che le ristrutturazioni profonde delle imprese non arrechino un pregiudizio durevole alla concorrenza. A tal fine il [regolamento UE sulle concentrazioni](#) riconosce alla Commissione la competenza esclusiva per valutare se una concentrazione possa ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

L'ambito di applicazione del controllo UE delle concentrazioni è definito per mezzo di soglie di fatturato: se il fatturato delle imprese partecipanti alla concentrazione supera determinate soglie a livello mondiale, dell'UE e degli Stati membri, queste sono tenute a notificare la concentrazione alla Commissione e possono realizzarla solo dopo aver ottenuto la sua approvazione. Le concentrazioni che esulano dal controllo UE possono comunque rientrare nella competenza di uno o più Stati membri. Per garantire che la valutazione sia svolta dall'autorità più appropriata, gli Stati membri possono, a determinate condizioni, rinviare l'esame alla Commissione (o viceversa) nell'ambito del sistema di rinvio istituito dal regolamento sulle concentrazioni.

L'articolo 22 di detto regolamento consente agli Stati membri di chiedere alla Commissione di esaminare qualsiasi concentrazione che non ha dimensione UE ma incide sugli scambi transfrontalieri e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta, indipendentemente dal fatto che l'operazione debba essere notificata o meno secondo le norme sul controllo delle concentrazioni dello Stato membro che chiede il rinvio. In passato la Commissione si è avvalsa del potere discrezionale di cui gode in virtù dell'articolo 22 per scoraggiare il rinvio se la concentrazione in questione non raggiungeva le soglie nazionali di controllo dello Stato membro richiedente. Tale prassi si basava sull'esperienza che dimostrava che in genere tali operazioni non avevano un impatto significativo sul mercato interno. Negli ultimi anni, tuttavia, gli sviluppi del mercato hanno determinato un graduale aumento delle concentrazioni che coinvolgono imprese che, pur avendo un fatturato modesto, presentano un grande potenziale concorrenziale nel mercato interno.

Per ulteriori informazioni

Nella [pagina web dedicata della DG Concorrenza](#) è possibile consultare tutti i contributi dei portatori di interessi pervenuti durante la valutazione, le sintesi delle attività consultive, il documento di lavoro dei servizi della Commissione e gli orientamenti sui rinvii a norma dell'articolo 22. La pagina web "[Di' la tua](#)" sulla valutazione d'impatto riporta la valutazione d'impatto iniziale e il link al questionario della consultazione pubblica.

IP/21/1384

Contatti per la stampa:

[Arianna PODESTA](#) (+32 2 298 70 24)

[Maria TSONI](#) (+32 2 299 05 26)

Informazioni al pubblico: contattare [Europe Direct](#) telefonicamente allo [00 800 67 89 10 11](#) o per [e-mail](#)